

diventa un Contrabbando, e non per questo nasce subito al Belligerante il diritto di perseguirla, e di farne preda in qualunque luogo si trovi, altrimenti bisognerebbe dire, che la Legge della Natura, e quella delle Genti, che ne è una emanazione, dà diritto alle Nazioni in Guerra di entrare a mano armata sulle Terre di tutte le Nazioni pacifiche, e di predare legittimamente tutto ciò che esse trovano, che possa servire direttamente agli usi della Guerra senza riguardo alcuno al dominio privato o pubblico, alla libertà, ed indipendenza dei Popoli, e al sommo Impero; il quale assurdo non è caduto ancora in mente d'uomo del mondo.

Il carattere adunque delle Merci di Contrabbando non dall'uso che esse possono avere direttamente in Guerra, ma d'altronde deriva. Sinchè esse stanno nel Territorio pacifico, non differiscono dalle altre Merci, e si vendono, e si comprano, e si contrattano in qualunque modo senza divieto alcuno.

Due circostanze bisogna che concorrano perchè queste Merci prendano il carattere di

Con-